

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

LE PROVE SUSSIDIARIE NELLE CAUSE
DI CANONIZZAZIONE

(Opinioni di Prospero Lambertini
e innovazioni di Benedetto XIV)

I. *Il Lambertini e le cause di canonizzazione*: 1. L'autore e la sua opera; 2. Le versioni del *De Servorum Dei beatificatione*. — II. *Lo svolgimento delle cause di canonizzazione nel tempo del Lambertini*: 3. Carattere processuale della trattazione delle cause; 4. Le cause *per viam non cultus*; 5. Le cause procedenti *per viam casus excepti*; 6. Alcune differenze fra entrambe. — III. *Lo « status quaestionis » circa le prove sussidiarie esposte dall'autore*: 7. Il concetto di prove sussidiarie; 8. Ambito al quale si riduce la discussione: la prova in specie delle virtù o del martirio. A. *Nelle cause per via di non culto*: 9. Le opinioni di alcuni autori circa l'equiparazione alle cause penali; 10. Altre ragioni per la necessità di testi *de visu*. B. *Nelle cause « per viam casus excepti »*: 11. La prassi della Sede Apostolica. C. *Alcuni casi particolari*: 12. Servi di Dio il cui culto fu soppresso in ossequio alla legislazione di Urbano VIII; 13. Cause per le quali erano state spedite le lettere remissoriali nonostante la mancanza di testi *de visu*. — IV. *Le opinioni del Lambertini*: 14. Opinioni dell'autore; 15. Ragioni date dallo stesso Lambertini; 16. A proposito dei *casus excepti*; 17. Le testimonianze scritte; 18. Sintesi delle opinioni. — V. *Innovazioni di Benedetto XIV*: 19. Il decreto sulle virtù di Francesco Caracciolo; 20. Il decreto generale del 23 aprile 1741; 21. Norme stabilite con questo decreto; 22. Principi ispiratori dello stesso decreto; 23. Conclusione.

I. *Il Lambertini e le cause di canonizzazione.*

1. Prospero Lambertini nacque a Bologna il 31 marzo 1675. Fu Promotore Generale della Fede presso la S. Congregazione dei Riti dal 21 marzo 1712 al 30 aprile 1728 ⁽¹⁾, data della pubblicazione della

(1) Cfr. G. PAPA, *Cardinali Prefetti, Segretari, Promotori Generali della Fede e Relatori Generali della Congregazione*, in AA.VV., *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano 1988, p. 427.

sua elevazione al Cardinalato, avvenuta, con riserva *in pectore*, il 9 dicembre 1726. Vescovo di Ancona dal 1727 e Arcivescovo di Bologna dal 1731. Alla morte di Clemente XII il 6 febbraio 1740, fu eletto Papa dopo un conclave di più di sei mesi il 17 agosto 1740, assumendo il nome di Benedetto XIV. Morì il 3 maggio 1751. Insigne giurista, scrisse tra altre opere ⁽²⁾ il suo monumentale *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, che, secondo l'apprezzamento espresso in un discorso postumo che Pio XII avrebbe dovuto pronunciare nel novembre 1958 ⁽³⁾:

« si potrebbe in qualche modo paragonare alla Somma di San Tommaso d'Aquino [...]. Coloro che si occupano dei processi di beatificazione e canonizzazione considerano, a giusto titolo, Benedetto XIV il Maestro per eccellenza dei loro ordinamenti » ⁽⁴⁾.

2. Il *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione* non ebbe una sola versione: in effetti, a quella in quattro volumi pubblicata dal Lambertini mentre era Arcivescovo di Bologna ⁽⁵⁾ segue un'altra nella quale, già Papa, Benedetto XIV apporta qualche ritocco stilistico all'opera, senza modificare peraltro la sostanza, ma,

⁽²⁾ Le *opera omnia* di Benedetto XIV furono pubblicate in molte edizioni. La 1^a, a cura di E. De Azevedo, era di 12 volumi, Roma 1747-1751; fra le riedizioni più complete merita di essere citata quella di Prato in 17 volumi (1839-1846).

⁽³⁾ Cfr. *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. XX, Città del Vaticano 1959, p. 450-472. Pio XII morì il 9 ottobre 1958. Il discorso, preparato per la solenne commemorazione del II centenario della morte di Benedetto XIV, fu pubblicato da *L'Osservatore Romano*, il 9 aprile 1959. Si veda P. PALAZZINI, *La perfettibilità della prassi processuale di Benedetto XIV nel giudizio di Pio XII*, in AA.VV., *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi* (1588-1988), Città del Vaticano 1988, p. 61-87.

⁽⁴⁾ *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. XX, Città del Vaticano 1959, p. 464-465.

⁽⁵⁾ Circa la redazione dell'opera, lo stesso autore scrive: « Cum Archiepiscopalem Bononiensem Ecclesiam praesentes gubernabamus, magnis licet oppressi curis, quas munus illud amplissimum secum affert, aliquot antelucanas horas vix non quotidie somno subtraximus, opus non sane exiguum lucubraturi de Canonizatione Sanctorum, quod quatuor in volumina distributum typis edidimus, in eo digestis tot rerum monumentis ad huiusmodi scientiam pertinentibus, quae summo labore accuratissimoque studio colligeramus, dum per tres Pontificatus maximos Promotoris Fidei ministerium gessimus » (BENEDETTO XIV, Breve del 20 luglio 1743 a Giacomo Facciolati, pubblicato nell'introduzione al Libro I dell'edizione pratese [citata nella nota 2], p. XXVII). Utilizziamo in questo lavoro la prima edizione pubblicata a Bologna, 1734-1737 [citata in avanti LAMBERTINI, seguito dall'indicazione del Libro, capitolo e numero].

soprattutto, aggiunge alcuni decreti da lui stesso emanati e i relativi commenti ⁽⁶⁾. Per la questione, che ci accingiamo ad esaminare, dell'utilizzazione delle prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione, il confronto fra le due versioni dell'opera permette di constatare quali erano le opinioni del Lambertini sulla base della sua lunga esperienza nella carica di Promotore Generale della Fede e consente inoltre di verificare se tali opinioni siano state da lui applicate, e in quale misura o con quali sfumature, durante il suo pontificato. Quest'analisi viene inoltre facilitata dal commento scritto dallo stesso Benedetto XIV. Circa il valore delle aggiunte e modifiche introdotte dall'autore quando era già Romano Pontefice, egli stesso precisa:

« [nel presente Breve Apostolico] etiam palam facere, ac declarare opportunum duximus, Nos quicquid praecipuum ac ponderosius in Codicem istum [*De Servorum Dei beatificatione*] digessimus, elaborasse, dum Cardinalatus honore fungeremur. Quocirca non aliam praeseferre auctoritatem, quam privati Auctoris; eosdemque intra privatae auctoritatis fines ea quoque contineri, quae adiunximus in hac iterata Operis editione, in lucem prodeunte, dum in suprema D. Petri Sede, licet prorsus immerentes, locati sumus; exceptis Decretis, quae a Nobis Pontificatum Maximum gerentibus de huiusmodi argumento interposita, illic inserta sunt. Haec enim pari volumus pollere jure, quo pollent reliquae Decessorum Nostrorum Sanctiones, ista ipsa super re promulgatae » ⁽⁷⁾.

II. *Lo svolgimento delle cause di canonizzazione nel tempo del Lambertini.*

3. Al tempo del Lambertini era ammesso senza discussione che lo svolgimento di una causa di canonizzazione avvenisse in tutto se-

⁽⁶⁾ Useremo l'edizione di Prato, menzionata sopra nella nota 2 [citata in avanti BENEDETTO XIV, seguito dall'indicazione del Libro, capitolo e numero]. Circa le aggiunte apportate per la nuova edizione, scrive Benedetto XIV nel Breve citato nella nota precedente che, essendo già Papa: « Quippiam tamen subduximus nocturnae quieti, ac necessariae relaxationi, qua instaurari animi vires oportet, ut ad agendum sufficiant. Tunc enim abditi in privatam nostram bibliothecam, ac Nobis prope modum restituti, plura magni momenti addidimus instituto pridem Operi, a Nobis deinceps congesta in adeo feraci argumento, aut suppeditata recenti aliquo casu, post libri Nostri editionem expenso atque examinato ». È da sottolineare che Benedetto XIV considera *magni momenti* tali aggiunte prese nel loro complesso e, aggiungiamo noi, lo sono davvero per il tema che ci accingiamo a trattare.

⁽⁷⁾ BENEDETTO XIV, Breve del 20 luglio 1743 *cit.* (nota 5), p. XXVIII.

condo le formalità proprie di un processo ⁽⁸⁾. Pertanto, la raccolta delle prove e la loro valutazione avevano luogo secondo la normativa processuale, che attribuiva la massima importanza alle deposizioni dei testi e, in generale, considerava piena la prova solo se fornita da almeno due testi contesti *de visu* ⁽⁹⁾. L'unica questione discussa dagli autori, come vedremo (cfr. *infra* n. 9), era se le cause di canonizzazione dovevano essere equiparate ai processi penali o, invece, ai processi contenziosi.

4. Nelle cause procedenti per la via ordinaria del non culto, vale a dire, nei casi in cui non era tributato culto pubblico al Servo di Dio, la procedura si svolgeva come segue:

⁽⁸⁾ Gli autori distinguono due fasi: la prima, di carattere contenzioso, per la quale erano di applicazione le norme previste in generale per i processi; la seconda, che presupponeva quella precedente, consisteva nell'orazione e nella richiesta di assistenza allo Spirito Santo prima di procedere alla beatificazione o alla canonizzazione (cfr. C.F. MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Romae 1678, Parte IV, cap. 1, n. 1, p. 303-304). Ovviamente nel testo ci riferiamo alla prima delle due fasi. Circa la natura delle cause di canonizzazione, G. DALLA TORRE sostiene: « L'atto di beatificazione ha un carattere permissivo o concessivo in relazione al culto, presentandosi nei contenuti piuttosto come un indulto... L'atto di canonizzazione, invece, ha carattere dichiarativo e concessivo al tempo stesso, decretando la santità ed imponendo il culto all'intero orbe cattolico. Dal punto di vista giuridico, l'atto pontificio di beatificazione e di canonizzazione costituisce un esercizio della potestà di giurisdizione o *potestas regiminis*, attenendo peraltro al potere legislativo piuttosto che a quello giudiziario, come darebbero a pensare le forme del procedimento attraverso il quale si giunge a tali atti. Difatti in entrambi i casi ricorrono quegli elementi — in particolare la generalità, astrattezza e novità — che caratterizzano la funzione legislativa, laddove il procedimento di formazione dell'atto pontificio è rivestito da forme processuali volte a garantire l'accertamento incontrovertibile dei presupposti di fatto (quali le virtù, il martirio, i miracoli) su cui si fonda la statuizione pontificia. Si tratta di uno di quei casi, tipici del diritto canonico, nei quali l'esercizio della funzione legislativa o amministrativa (si pensi, in questa seconda ipotesi alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato) presuppone accertamenti di fatto per i quali ci si serve di strumenti tipicamente processuali, nel quadro dell'esercizio della funzione giudiziaria » (*Santità ed economia processuale. L'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV*, in *Archivio Giuridico* 211, 1991, p. 10-11; si veda anche, dello stesso autore, la voce *Processo canonico di beatificazione e canonizzazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. 36, Milano 1987, p. 932-933).

⁽⁹⁾ « Ex testibus singularibus concordatis non oritur plena, sed tantum semiplena probatio. In Causis autem Beatificationis, et Canonizationis non sufficit actus virtutum, et miracula in specie semiplene esse probata » (A. MATTEUCCI, *Practica theologicano-canonica ad causas beatificationis et canonizationis pertractandas*, Venetiis 1751, Tit. V, cap. II, n. 37, p. 291).

a) processo *super non cultu*, per verificare appunto l'assenza del culto;

b) processo informativo per la revisione degli scritti e per accertare la *fama in genere* di santità, di virtù o di martirio e di miracoli;

c) esaminato dalla Congregazione dei Riti il materiale precedente, questa spediva le lettere remissoriali, affinché fosse istruito un nuovo processo apostolico sulla fama e, poi, quello sulle virtù (o il martirio) e i miracoli *in specie*;

d) risultando positivo l'esame del processo apostolico da parte della Congregazione, veniva emanata la dichiarazione sull'eroicità delle virtù o sul martirio, ottenuta la quale — e non prima —, si procedeva allo studio di almeno due miracoli attribuiti all'intercessione del Servo di Dio. Approvati i due miracoli, si poteva procedere alla *beatificazione* ⁽¹⁰⁾;

e) per la *canonizzazione* non era necessario ripetere lo studio già eseguito in precedenza, ma si richiedeva l'approvazione di almeno altri due miracoli, avvenuti dopo la beatificazione ⁽¹¹⁾.

5. Procedevano *per viam casus excepti* le cause di quei Servi di Dio, confessori o martiri, ai quali era già tributato culto pubblico. In questi casi:

a) unitamente al processo diocesano ordinario circa gli scritti nonché circa la fama di virtù (o di martirio) e di miracoli, veniva istruito il processo *super casu excepto a decretis Urbani VIII*, per verificare mediante sentenza dell'Ordinario o del giudice delegato ⁽¹²⁾ l'esistenza di culto pubblico legittimo e protratto nel tempo ⁽¹³⁾;

b) confermata dalla Congregazione la sentenza del processo *super casu excepto*, la successiva approvazione della predetta conferma da parte del Romano Pontefice aveva l'effetto di una *beatificazione equipollente* del Servo di Dio ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁰⁾ Per le fasi fin qui descritte, cfr. LAMBERTINI, I, cap. 22.

⁽¹¹⁾ Cfr. LAMBERTINI, I, cap. 26.

⁽¹²⁾ Qualora il processo *super casu excepto* non fosse stato confezionato dall'Ordinario del luogo prima della *signatura commissionis*, sarà affidato ad un giudice delegato dalla Santa Sede: « postquam etenim Sedes Apostolica manum apposuit, non est permissum Ordinariis, se hisce Causis immiscere, ad finem etiam conficiendi processum super obedientia Decretis Urbani VIII » (LAMBERTINI, I, 31, 2).

⁽¹³⁾ Cfr. LAMBERTINI, I, 31, 2.

⁽¹⁴⁾ « Si sententia Ordinarii, vel Judicis delegati faveat casui excepto a Decretis Urbani VIII eademque confirmationis robur obtineat a Sacra Congregatione, et

c) se, dopo la beatificazione avvenuta mediante conferma del culto, si desiderava arrivare alla canonizzazione ⁽¹⁵⁾, la Congregazione esaminava innanzitutto le prove circa le virtù in specie o circa il martirio e la causa dello stesso e, successivamente, i miracoli, che dovevano essere almeno due, attribuiti all'intercessione del Beato dopo la conferma del *casus exceptus*. Finalmente, se la discussione *super tuto* aveva esito favorevole, si procedeva alla canonizzazione ⁽¹⁶⁾.

6. Attesa la finalità del presente studio, è importante rilevare alcune differenze di procedura (quanto al momento della prova delle virtù in specie o del martirio e quanto al numero dei miracoli) fra le cause *per viam non cultus* e quelle *per viam casus excepti*:

a) nelle prime, la prova delle singole virtù in specie o del martirio doveva aver luogo *prima della beatificazione*;

b) nelle cause *per viam casus excepti*, la beatificazione (equipollente) avveniva senza l'approvazione previa dei miracoli ed esigeva

Sacrae Congregationis responsum a Pontifice approbetur, Dei Servus, in cujus Causa haec fuerunt obtenta, dicitur *aequipollenter* Beatificatus; cum enim Beatificatio nihil aliud sit, quam permissio Cultus pro aliquibus determinatis locis, de Cultus autem permissione dubitandum non sit, quotiescumque casus exceptus a decretis Urbani approbetur, de *aequipollenti* idcirco Beatificatione minime dubitandum esse videtur » (LAMBERTINI, I, 31, 4). Per le fasi descritte *sub* a-b, si veda in generale LAMBERTINI, I, cap. 31.

⁽¹⁵⁾ Furono molte le cause i cui postulatori si fermarono nella beatificazione equipollente mediante conferma del culto, senza tentare di procedere alla canonizzazione: cfr. F. VERAJA, *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma 1983, p. 170-171.

⁽¹⁶⁾ « Ut ab hac Beatificatione *aequipollenti* transitus fiat ad formalem Canonizationem [...], proponendum est dubium in Causis Confessorum: *An constet de Virtutibus Theologicalibus, et Cardinalibus*; in Causis autem Martyrum: *An constet de Martyrio, et causa Martyrii*; porro expleto favorabiliter Judicio, proponitur [...] dubium: *An constet de Signis, seu Miraculis, quae supervenerunt post indultam Venerationem [...]*; denique, quatenus duo ad minimum Miracula approbentur, fit locus ultimo dubio: *An, stante approbatione Virtutum, et Miraculorum, aut Martyrii, et causae Martyrii, et Signorum, sive Miraculorum, tuto procedi possit ad solemnem Canonizationem* » (LAMBERTINI, I, 32, 1). Se il *dubium* sulle virtù o sul martirio in specie era stato discusso con esito favorevole prima della concessione del culto, non era necessario tornare su di esso per la canonizzazione; dopo i decreti di Urbano VIII, ciò avveniva soprattutto per quei Servi di Dio in onore dei quali era stato concesso il culto *ex indulto pontificio* prima della beatificazione formale: si veda in proposito LAMBERTINI, II, cap. 20. Furono approvate le virtù in specie prima della dichiarazione del *casus exceptus*, per es., nelle cause di San Luigi Gonzaga e di San Serafino da Montegrano (cfr. LAMBERTINI, III, 3, 8; si veda anche F. VERAJA, *o.c.* [nota 15], p. 87, 104 e 59-60).

solamente il processo circa la *fama* di virtù o di martirio e la verifica del fatto del culto, mentre la prova delle virtù in specie o del martirio era richiesta dopo l'avvenuta beatificazione equipollente e prima della canonizzazione;

c) nelle cause *per viam casus excepti* i miracoli, due in tutto, erano necessari unicamente per la canonizzazione, mentre nelle cause *per viam non cultus* erano richiesti due miracoli per la beatificazione ed altri due per la canonizzazione ⁽¹⁷⁾.

Da notare anche che il processo *super casu exceptio* non è esclusivamente istruttorio, come quello sulla fama, sulle virtù o sul martirio oppure sui miracoli, ma deve pure essere pronunciata la *sentenza* del giudice, sentenza che verrà sottoposta all'*approvazione* della Congregazione e alla *conferma* del Papa ⁽¹⁸⁾.

III. *Lo status quaestionis circa le prove sussidiarie esposto dall'autore.*

7. Pur differendo le cause di canonizzazione dai processi contenziosi o penali, la procedura stabilita per le stesse deve essere condotta secondo le norme stabilite per i processi e ha come obiettivo il raggiungimento della certezza morale circa la vita santa o il martirio del candidato ⁽¹⁹⁾; in altre parole, la vita santa (mediante l'esercizio eroico delle virtù) o il martirio dovranno essere giuridicamente provati. Ora, tali prove possono essere ricavate fundamentalmente dalle deposizioni di testimoni ⁽²⁰⁾, i quali dovranno ovviamente manifesta-

⁽¹⁷⁾ A partire dal n. 2, il cap. 32 del Libro I è dedicato dal Lambertini ad esaminare il motivo e la giustizia di queste differenze, sulle quali torneremo più avanti (cfr. *infra*, n. 16).

⁽¹⁸⁾ « Non sufficit enim, quod *Ordinarius*, aut Delegatus Processum conficiant super casu excepto, sed ulterius necesse est, ut suam proferant sententiam, quam quidem, quatenus minime protulissent, Sacra Congregatio mandat, ut proferant » (LAMBERTINI, I, 31, 3).

⁽¹⁹⁾ Si veda in proposito J.L. GUTIÉRREZ, *La certezza morale nelle Cause di Canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 645-670.

⁽²⁰⁾ Per la dottrina corrente circa le prove e i testimoni al tempo del Lambertini si veda, per es. A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, Lib. II, tit. 19, *De probationibus* e tit. 20, *De testibus et attestationibus*, Venetiis 1735, p. 234-275. Le prove documentali e storiche furono per molto tempo considerate amminicolari. Con il progresso della metodologia storica hanno acquisito sempre maggiore importanza, fino al punto che oggi vengono collocate alla stessa stregua della prova testificale. Un passo di grande importanza in proposito fu la costituzione da parte di Pio XI della Sezione Storica in seno alla S.C. dei Riti (cfr. *Motu pr. Già da qualche tempo*, del 6

re la fonte della loro scienza: esistono i testi *de visu*, che depongono circa ciò che hanno visto o percepito coi propri sensi, e testi *de auditu*, la cui conoscenza dei fatti proviene dall'averli sentiti raccontare da coloro che hanno presenciato i fatti in questione (*de auditu a videntibus*) oppure da altri che a loro volta abbiano riferito per sentito dire (*de auditu auditus*).

Ora, il problema che esamina il Lambertini è se, in mancanza di prove *dirette* (vale a dire mediante testi *de visu*), siano sufficienti le prove *sussidiarie*, e cioè quelle fornite da testi *de auditu* la cui testimonianza sia rafforzata da documenti storici. Queste sono le sue parole:

« [in alcune cause] probationibus subsidiariis locum esse debere, hoc est Testibus de auditu, de publica voce, et fama, atque Historicis »⁽²¹⁾.

È ovvio che le prove — dirette o sussidiarie — dovranno in ogni caso essere tali da far pervenire i giudici alla *certezza morale* circa le virtù eroiche o il martirio⁽²²⁾. Va anche da sé che la discussione sulla sufficienza delle prove sussidiarie si propone solo quando esse sono le sole prove possibili, nei casi cioè nei quali « impossibile sit haberi Testes de visu »⁽²³⁾.

8. La questione dell'ammissibilità di prove sussidiarie è così formulata dal Lambertini nel titolo del capitolo 3 del Libro III: *De*

febbraio 1930: AAS 22, 1930, p. 87-88), il cui modo di procedere fu ulteriormente precisato dalla S.C. dei Riti con le *Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis* del 4 gennaio 1939 (AAS 31, 1939, p. 174-175). Si veda A.P. FRUTAZ, *La Sezione Storica della S. Congregazione dei Riti. Origini e metodo del lavoro*, 2 ed., tip. Vaticana 1964. Sulla prova documentale in generale si veda F. LEONE, *La prova documentale degli scritti nei processi di beatificazione e canonizzazione (studio storico-canonico)*, Sessa Aurunca 1989.

⁽²¹⁾ LAMBERTINI, III, 3, 7. Poco dopo si riferisce ad un giudizio « innixum probationibus subsidiariis, Testibus videlicet de auditu, et Historicis » (n. 8). Parole simili si trovano in molti altri luoghi dell'opera.

⁽²²⁾ « Consultores Sacrae Congregationis, caeterique in eis Causis suffragaturi serio ponderare debent, an... ipsorum intellectus ab hoc probationum simul unitarum genere adeo certus sit de Virtutibus, et Martyrio in specie, ut sibi de eis constet certitudine *moralis*: si enim de eis sibi certo certitudine *moralis* constaret..., affirmativum, et favorevole confidenter ferant pro Virtutibus, aut Martyrio in specie Suffragium » (LAMBERTINI, III, 3, 14).

⁽²³⁾ « Quocirca, si contingeret, ut aliqua Causa procederet per viam Casus excepti, et possibile esset haberi Testes de visu, Virtutes et Martyrium in specie Testibus de visu comprobari deberent » (LAMBERTINI, III, 3, 8).

sententia Congregationis Sacrorum Rituum, et praesenti Sedis Apostolicae praxi, quoad testes de auditu in causis Beatificationis et Canonizationis super examine virtutum, aut miraculorum in specie ⁽²⁴⁾. All'inizio del capitolo, l'autore precisa che le sue riflessioni riguardano esclusivamente la prova *in specie* delle virtù, del martirio o dei miracoli, e non già della sola *fama*, esaminata in una fase processuale precedente e per la quale si ammettono senz'altro i testi *de auditu* ⁽²⁵⁾. La questione può essere formulata così: si dovrà desistere da una causa di canonizzazione qualora la prova *in specie* delle virtù o del martirio non possa essere realizzata mediante testi *de visu*? O, in altre parole: la mancanza di testi *de visu* può essere proposta dal Promotore della Fede come ostacolo perentorio per una causa di canonizzazione?

A. *Nelle cause per via di non culto.*

9. All'inizio della sua esposizione, l'autore sottopone ad esame le opinioni di alcuni autori circa una questione *preliminare*: se, nelle cause procedenti per via di non culto, le prove debbano avere la stessa consistenza di quelle richieste in un processo penale ⁽²⁶⁾. Per la negativa, riferisce l'opinione di Contelori, il quale sostiene che, secondo il diritto, la prova nelle cause di canonizzazione è equiparata non a quella richiesta in una causa criminale, ma alla prova diligente in una causa civile ⁽²⁷⁾. Per l'opinione contraria, e cioè che le prove nelle cause di canonizzazione debbano essere della stessa consistenza di quelle richieste nei processi penali, egli cita Scacchi ⁽²⁸⁾, Matta ⁽²⁹⁾

⁽²⁴⁾ Da notare che il titolo si riferisce alle virtù e ai miracoli, mentre il capitolo tratta anche del martirio.

⁽²⁵⁾ « Ne confusionis oriatur occasio, statuendum in primis est, hic non agi de fama Virtutum, Martyrii, aut Miraculorum, in iudicio siquidem famae jam *in praecedenti Libro* visum est Testes admitti de auditu, et Testes singulares singularitate *adminiculativa* nequaquam rejici, sed praesentem quaestionem esse de Virtutibus, Martyrio, et Miraculis in specie » (LAMBERTINI, III, 3, 1).

⁽²⁶⁾ « *Praeliminaris* disputatio est, an in hoc iudicio probationes debeant esse aequalis ponderis probationibus, quae in iudicio criminali requiruntur ad infligendam reo poenam ordinariam » (LAMBERTINI, III, 3, 2).

⁽²⁷⁾ « In iure non parificatur probatio in causa canonizationis et probatio in causa criminali, sed parificatur probationi in causa civili, licet maxima diligentia procedatur » (F. CONTELORI, *Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum*, Lugduni 1634, Cap. XVIII, n. 25, p. 216).

⁽²⁸⁾ Cfr. F. SCACCHI, *De cultu et veneratione Sanctorum in ordine ad beatificationem et canonizationem*, Roma 1639.

⁽²⁹⁾ Cfr. C.F. DE MATTA, *o.c.* (nota 8), Parte IV, cap. 1, nn. 9-16 (p. 305-306).

e Matteucci ⁽³⁰⁾, le cui ragioni sono così riassunte: *a*) le cause di canonizzazione e quelle criminali appartengono alla stessa specie, giacché, secondo la dottrina di Aristotele recepita dai teologi, per le cose contrarie fra di loro devono valere gli stessi principi; ora, mentre nelle cause criminali si tratta delle colpe e dei delitti, nelle cause di canonizzazione si tratta delle virtù, per cui sia nelle une che nelle altre è necessario che si proceda allo stesso modo; *b*) le cause di canonizzazione sono da annoverarsi fra le più importanti e difficili, per cui devono essere condotte con grandissima cautela, ed una manifestazione di questa cautela consiste appunto nel fatto che le prove siano accertate rigorosamente (*rigorose*) e, quindi, equiparate alle prove richieste nelle cause criminali; *c*) lo stesso Lambertini afferma di aver sentito sempre dai Cardinali più antichi e dai Consultori, durante i lunghi anni nei quali esercitò la carica di Promotore della Fede e di Consultore della Congregazione dei Riti, che, nelle cause di non culto, le prove dovevano essere, nella misura del possibile, della stessa natura delle prove nelle cause criminali ⁽³¹⁾.

10. Gli autori esaminati dal Lambertini rilevano pure che la serietà con la quale deve essere verificata la consistenza dell'apparato probatorio non può venire meno per il fatto che nelle cause di canonizzazione si procede « de bono et aequo » ⁽³²⁾, o che con la canonizzazione non si arreca danno a nessuno, giacché « agitur de praejudicio Ecclesiae » qualora si proceda con leggerezza ⁽³³⁾, né è lecito, infine, addurre

⁽³⁰⁾ A. MATTEUCCI, *o.c.* (nota 9), Tit. III, cap. 5, § 4, n. 66, p. 220.

⁽³¹⁾ « Ipse, qui tot annorum spatio interfui Congregationibus Sacrorum Rituum uti Fidei Promotor, et uti Congregationis Consultor, testari possum, me semper ab antiquioribus Cardinalibus, et Consultoribus audivisse, quod in Causis procedentibus per viam non Cultus probationes in Dubio Virtutum debebant esse, quantum fieri poterat, aequalis ponderis probationibus in Causis Criminalibus » (LAMBERTINI, III, 3, 2). L'autore si riferisce esclusivamente alle cause per viam *non cultus* ed introduce una sfumatura: l'equiparazione *quantum fieri poterat* alla prova delle cause criminali. Più avanti aggiunge: « ipse testari possum, nonnullas Beatificationum Causas procedentes per viam non Cultus, utpote carentes Testibus de visu in Dubio Virtutum, me tamquam Fidei Promotore urgente pro *insufficientia* Testium de auditu, minime felicem exitum habuisse » (LAMBERTINI, III, 3, 3). Per una riflessione sulla questione atteso il procedimento di formazione del processo di canonizzazione, cfr. G. DALLA TORRE, *Santità ed economia processuale...*, cit. (nota 8), p. 26-32.

⁽³²⁾ Cfr. LAMBERTINI, III, 3, 4.

⁽³³⁾ Cfr. LAMBERTINI, III, 3, 4 e 5. « Parum vero urget, quod non agitur de aliquo praejudicio, quia agitur de praejudicio Ecclesiae... unde dicitur, agi de praejudicio omnium, quia causa religionis, et pietatis dicitur causa publica » (LAMBERTINI, III, 3, 5).

che il diritto ammette i testi *de auditu* quando mancano quelli *de visu*; in effetti, com'è stabilito nelle Decretali di Gregorio IX ⁽³⁴⁾, i testi per una canonizzazione devono essere escussi « cum ea diligentia, quae solet, et debet in receptione Testium adhiberi, immo cum majori, quia, ut inquit Glossa, circa majora majus periculum vertitur, et ideo cautius est agendum; et sane inter majores diligentias enumeranda est illa receptionis Testium de visu, et sensu proprio deponentium » ⁽³⁵⁾.

Come si può apprezzare, quasi tutte le opinioni addotte sostengono la non ammissibilità dei soli testi *de auditu* nella fattispecie in esame.

L'autore conclude questa parte della sua esposizione precisando che i testi *de auditu* non sono esclusi in senso assoluto, giacché le loro deposizioni, pur senza il valore di una prova assoluta, hanno nondimeno carattere amminicolare ⁽³⁶⁾, sia per corroborare le affermazioni di testi presenziali o per supplire all'eventuale mancanza di testi presenziali circa alcuni atti concreti del Servo di Dio ⁽³⁷⁾, sia per raggiungere una prova completa dall'insieme delle deposizioni *de visu* e *de auditu* ⁽³⁸⁾.

⁽³⁴⁾ Cfr. c. 52, X, *de testibus et attestationibus*, II, 20.

⁽³⁵⁾ LAMBERTINI, III, 3, 4. Poco dopo l'autore ribadisce che la *regula iuris* secondo la quale possono essere ammessi i testi *de auditu* qualora manchino quelli *de visu* « non esse, ut inquirunt *applicabilem* probationibus, quae requiruntur in Judicio Criminali, cui praesens Judicium de Virtutibus, et Martyrio in specie ex supradictis quodammodo simile est, multoque minus esse *applicabilem* Causis non necessario definiendis cujusmodi sunt illae Beatificationis, et Canonizationis » (LAMBERTINI, III, 3, 5).

⁽³⁶⁾ I testi *de auditu*, soprattutto se *de de auditu a videntibus*, « si non vim probationis, vim adminiculi habere possunt, et quidem majoris, aut minoris; majoris videlicet, si sint Testes de auditu ab iis qui viderunt, minoris, si sint de auditu a Testibus, qui ab aliis audiverunt » (LAMBERTINI, III, 3, 6).

⁽³⁷⁾ In proposito, l'autore adduce la Causa dell'allora Beato Giovanni Francesco Regis (canonizzato poi da Clemente XII il 16 giugno 1737), per la cui morte mancavano i testi *de visu*, essendo deceduto in un luogo appartato, dove si era recato per predicare, alla sola presenza del parroco, della sorella del medesimo e di un suo compagno, i quali erano già tutti morti al momento del processo. Ciò nondimeno, fu dichiarata l'eroicità delle sue virtù, perché i testi *de visu* riferirono « eum zelo salutis animarum ad praedictum Locum accessisse, ibique Sacram Missionem, licet morbo oppressum, triduo fecisse [et post ejus mortem] ex omnibus Velauniae Montibus Populorum concursum ad ejus Corpus visendum factum fuisse non sine omnium studio secum auferendi pulverem Tumuli, Vestes, et alias res, quibus usus fuerat » (LAMBERTINI, III, 3, 6).

⁽³⁸⁾ « Eo quia videlicet, probata actuum serie in hac, aut illa Virtute per Testes de visu, actus, qui probantur per Testes de auditu, adminiculi vicem subibunt vel quo

B. *Nelle cause per viam casus excepti.*

11. Il Lambertini dichiara di aver proceduto con cautela nelle riflessioni finora esposte (*caute autem hucusque locuti sumus*) in riferimento alla prova in specie delle virtù o del martirio *nelle cause procedenti per via di non culto*. In effetti, prosegue, per i casi eccettuati nei decreti di Urbano VIII⁽³⁹⁾, i testi dovranno essere necessariamente *de auditu*⁽⁴⁰⁾. L'autore allude in proposito alla prassi della Sede Apostolica⁽⁴¹⁾, e fa notare come, essendo stato approvato il *casus exceptus* nella causa di Santa Caterina di Bologna (+ il 9 marzo 1463, canonizzata il 22 maggio 1712) e dovendosi costruire il processo sulle virtù, i postulatori chiesero che fosse precisato il modo secondo il quale si doveva eseguire il predetto processo, alla quale domanda la Congregazione dei Riti rispose « quod probarentur virtutes eo modo, quo fieri posset, per Scriptores videlicet antiquos, et per Testes de publica voce et fama »⁽⁴²⁾. Riportando poi la sua personale esperienza come Promotore della Fede, riferisce che egli stesso fece notare nelle sue *Animadversiones* come, per mancanza di testi *de visu*, la prova doveva consistere necessariamente nelle deposizioni *de auditu* e nei documenti storici. Ciò avvenne concretamente nelle cause di Giuliana Falconieri⁽⁴³⁾, Peregrino Laziosi⁽⁴⁴⁾,

ad actus, qui fuerunt probati per Testes de visu, si Testes de auditu de iisdem locuti sint, vel quo ad Virtutem ipsam, in cuius probatione nonnulli Testes testimonium de ejus actibus dederunt ex visu, et sensu proprio, alii autem alios actus testati sunt aut de auditu ab iis, qui viderunt, aut de auditu ab his, qui audiverunt » (LAMBERTINI, III, 3, 6). L'autore conclude il numero che stiamo commentando con un riferimento all'importanza della fama di santità, anche quando si tratta di provare le virtù in specie: sulla questione torneremo più avanti (cfr. *infra*, n. 22).

⁽³⁹⁾ Cfr. URBANO VIII, Cost. *Coelestis Hierusalem Cives*, del 5 luglio 1634 (Bull. Rom., t. VI, I, p. 412-414).

⁽⁴⁰⁾ Il motivo è che le norme di Urbano VIII erano entrate in vigore nel 1634, per cui un culto che già in quella data doveva essere centenario o immemorabile presupponeva la morte del Servo di Dio almeno prima del 1534 ed era, quindi, impossibile contare su deposizioni di testi *de visu* sulle virtù o il martirio quando, ormai a più di due secoli di distanza, il Lambertini scriveva la sua opera (cfr. LAMBERTINI, III, 3, 7).

⁽⁴¹⁾ LAMBERTINI, III, 3, 7.

⁽⁴²⁾ *Ibid.*

⁽⁴³⁾ Deceduta il 19 giugno 1341, il *casus exceptus* fu dichiarato il 26 luglio 1678; la canonizzazione avvenne il 16 giugno 1737.

⁽⁴⁴⁾ Deceduto verso il 1345, il *casus exceptus* fu dichiarato l'11 settembre 1702; la canonizzazione avvenne il 27 dicembre 1726.

Agnese da Montepulciano ⁽⁴⁵⁾ e Giovanni Nepomuceno ⁽⁴⁶⁾. A conseguenza di queste obiezioni del Promotore della Fede, la *resolutio* finale non fu *constare de virtutibus* (oppure *de martyrio*), ma: « Ita scilicet constare de Virtutibus, aut Martyrio, ut tuto procedi posset ad ulteriora » ⁽⁴⁷⁾. Lo stesso accadde dopo che il Lambertini era stato sostituito nella carica di Promotore della Fede ⁽⁴⁸⁾. Da cui conclude l'autore che può ritenersi pacificamente accettata la possibilità di ammettere le prove sussidiarie nelle cause procedenti *per viam casus excepti* ⁽⁴⁹⁾.

C. *Alcuni casi particolari.*

12. In seguito l'autore affronta l'esame della mancanza di testi *de visu* in due fattispecie peculiari, che furono esaminate e risolte dalla Congregazione dei Riti: *a*) quella dei Servi di Dio il cui culto pubblico, protrattosi per qualche tempo, era stato soppresso in ossequio alla legislazione urbaniana; *b*) le cause per le quali erano state spedite dalla Congregazione dei Riti le lettere remissoriali per la confezione dei processi apostolici sulle virtù o sul martirio in specie, nonostante si sapesse che mancavano i testi *de visu* nei processi ordinari e, pertanto, sarebbero mancati *a fortiori* nei successivi processi apostolici.

Quanto alla prima fattispecie, l'autore cita il caso dell'allora Beato Girolamo Emiliani, deceduto nel 1537, al quale fu tributato culto pubblico che tuttavia non poté essere considerato centenario nel 1634 (vale a dire, al momento dell'entrata in vigore della norma-

⁽⁴⁵⁾ Deceduta il 20 aprile 1317, dichiarata beata nel 1532, ebbe il decreto del *casus exceptus* il 4 febbraio 1714 e fu, infine, canonizzata il 10 dicembre 1728 (cfr. F. VERAJA, *o.c.* [nota 15], p. 83-89, specialmente p. 87).

⁽⁴⁶⁾ Martirizzato nel 1393, ebbe la dichiarazione del *casus exceptus* il 31 marzo 1721 e fu canonizzato il 19 marzo 1729.

⁽⁴⁷⁾ LAMBERTINI, III, 3, 7. Si avverta che con questa formula, sulla quale torneremo più avanti, il parere favorevole espresso dai votanti non significava che la prova delle virtù o del martirio fosse stata piena, ma si limitava ad affermare che tale prova aveva raggiunto la certezza morale sufficiente per poter procedere oltre nell'*iter* della causa, passando cioè all'esame dei miracoli.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. *ibid.* Al Lambertini successe nella carica di Promotore della Fede Carlo Alberto Guidoboni Cavalchini, che restò in carica dal 19 maggio 1728 al 24 marzo 1734. Seguirono Ludovico Valenti, dal 29 marzo 1734 al 1° luglio 1754 e Benedetto Veterani, dal 28 novembre 1754 al 26 settembre 1759: cfr. G. PAPA, *o.c.* (nota 1), p. 427.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. LAMBERTINI, III, 3, 8.

tiva urbaniana) e fu soppresso nel 1654, per cui la sua causa di canonizzazione fu introdotta per via di non culto il 15 gennaio 1667. Trascorsi alcuni anni, i postulatori chiesero che fosse ristabilito il culto pubblico, al che Prospero Bottini, allora Promotore Generale della Fede, scrisse nelle sue *Animadversiones*:

« quia controverti non potest, quod iste Cultus adeo longaevus, quamvis de stricto rigore ob non excessum temporis centum annorum ante Decreta non esset reintegrabilis, non mereatur aliquam considerationem..., posset forsitan id operari, ut de illo habenda sit aliqua ratio in discussione Dubii super Virtutibus pro supplemento probationum ob defectum Testium oculatorum » ⁽⁵⁰⁾.

Il Promotore della Fede sostenne, quindi, che non doveva essere ristabilito il culto pubblico, ma suggerì pure che di esso forse si poteva tenere qualche conto nella discussione sulle virtù, come *supplemento di prova* in mancanza di testi *de visu*. Il 18 aprile 1693, la Congregazione dei Riti accettò il suggerimento del Promotore della Fede ed emanò la seguente risposta:

« Non esse concedendam reintegrationem publici Cultus, sed de eo habendam esse rationem in ulteriori examine Causae, et praecipue in discussione Dubii super Virtutibus » ⁽⁵¹⁾.

Una risposta simile si ebbe l'8 aprile 1704 per la causa di Ignazio de Azevedo e Compagni, martiri ⁽⁵²⁾.

13. Il secondo caso considerato dal Lambertini è quello delle cause per le quali, esaminati i processi ordinari nei quali mancavano i testi *de visu*, la Congregazione dei Riti procedette nondimeno all'*introductio causae* e ordinò l'istruzione del processo apostolico, come avvenne per le cause di Agnese di Gesù e di Giovanna Francesca Frémot de Chantal, « quae omnia profecto nec facta fuissent, nec fieri debuissent, si Sacrae Congregationis sensus esset, quod in Causis procedentibus per viam non Cultus Virtutes per solos Testes de visu essent probandae » ⁽⁵³⁾.

⁽⁵⁰⁾ LAMBERTINI, III, 3, 9. Prospero Bottini fu Promotore Generale della Fede nella S. Congregazione dei Riti dal 16 dicembre 1673 al 21 marzo 1712, giorno in cui Prospero Lambertini prese possesso della stessa carica (cfr. G. PAPA, *o.c.*, [nota 1], p. 427).

⁽⁵¹⁾ *Ibid.*

⁽⁵²⁾ LAMBERTINI, III, 3, 10.

⁽⁵³⁾ LAMBERTINI, III, 3, 11. Si veda anche III, 3, 12-13.

IV. *Le opinioni del Lambertini.*

14. Nei primi 12 numeri del Libro III, cap. 3, esaminati finora nel presente studio, l'autore ha passato in rassegna la prassi della Congregazione dei Riti e le diverse opinioni degli autori circa la necessità perentoria o meno di testi *de visu* per la prova in specie delle virtù o del martirio. Che, a suo giudizio, la questione non possa ancora dirsi risolta appare chiaramente dalle parole iniziali del n. 14 dello stesso Libro e capitolo:

« Ut autem tuto decerni posset, quid in his, et similibus Causis foret agendum, clarum Sacrae Congregationis Responsum nondum opportunum, sed etiam necessarium esse videtur, quod hucusque editum non est, cum Judicium super praedictis Causis adhuc pendeat »⁽⁵⁴⁾.

In vista dell'auspicata risposta della Congregazione, l'autore espone le proprie opinioni:

« quod si meus, qualiscumque sit, sensus exquireretur, dicerem... »⁽⁵⁵⁾,

e articola la sua risposta personale in quattro punti:

1° Direbbe in primo luogo (*dicerem primo*) che, in futuro, si dovrebbe insistere sul principio di esclusione della prova delle virtù o del martirio mediante testi *de auditu* nelle cause di non culto, e di ammissione, invece, della stessa nelle cause antiche e precedenti *per viam casus excepti*⁽⁵⁶⁾.

2° Il Lambertini aggiunge in secondo luogo che, in futuro, non dovrebbe essere firmata la *Commissio introductionis* o autorizzazione a proseguire la causa se non ci sono almeno nel processo ordinario testi *de visu* circa le virtù o il martirio in specie⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁴⁾ LAMBERTINI, III, 3, 14.

⁽⁵⁵⁾ *Ibid.*

⁽⁵⁶⁾ Cfr. LAMBERTINI, III, 3, 14. Quanto alle cause *per viam casus excepti*, l'autore completa la sua esposizione con queste parole: « non solum quippe quo ad has militat ut plurimum impossibilitas habendi Testes de visu, uti supra dictum est, sed et praecedens declaratio Casus excepti [si tenga presente che, in queste cause, l'esame delle virtù avveniva dopo la beatificazione equipollente: cfr. *supra*, nn. 5-6], cui locus non est, nisi praecesserit Processus super fama Sanctitatis, aut Martyrii, quaeque aut Cultum per saeculum, et ultra continuatum, aut Summorum Pontificum, vel Sacrae Congregationis *Indultum* publici Cultus non oscitanter concessum *supponit*, et *aequipollentem* quandam Beatificationem importat, si omnino non eximit Postulatores a subsequenti discussione Virtutum, aut Martyrii in specie, viam saltem aperit Judicio per subsidiarias probationes explendo » (*ibid.*).

⁽⁵⁷⁾ *Ibid.*

3° L'autore ritiene in terzo luogo che, nelle cause antiche per le quali avesse già avuto luogo l'*introductio* e fosse stato tributato in precedenza culto pubblico al Servo di Dio (soppresso dalla legislazione urbaniana), se il Romano Pontefice o la Congregazione dei Riti avessero stabilito che, in quel caso, fosse tenuto conto delle predette circostanze nell'esame ulteriore della causa, vale a dire, nella discussione sulle virtù o sul martirio, i Consultori della Congregazione e gli altri votanti:

« serio ponderare debere, an, concurrente temporis antiquitate una cum Cultu publico, licet sublato, concurrentibus Testibus de auditu ab iis, qui viderunt, concurrentibusque Historicis, praecipue contemporaneis, et fide dignis, ipsorum intellectus ab hoc probationum simul unitarum genere adeo certus sit de Virtutibus, et de Martyrio in specie, ut sibi de eis constet certitudine *moralis*: si enim de eis sibi certo certitudine moralis constaret, ne inania sint Summorum Pontificum, aut Sacrae Congregationis Responsa, affirmativum, et favorabile confidenter ferant pro Virtutibus, aut Martyrio in specie Suffragium »⁽⁵⁸⁾.

4° In quarto luogo, il Lambertini sostiene che le considerazioni applicabili al caso precedente varrebbero anche per quelle cause per le quali, nonostante la mancanza di testi *de visu*, la Congregazione dei Riti avesse concesso la *Signatura Commissionis*, in forza della quale sarebbero stati elaborati i processi apostolici circa le virtù in spe-

(58) *Ibid.* È da sottolineare che l'autore contempla la presenza simultanea di diverse circostanze, e cioè: antichità della causa, culto pubblico soppresso, testi *de auditu a videntibus* e testimonianze storiche degne di fede, soprattutto contemporanee. In questo caso, se l'insieme delle prove ingenera nei votanti la *certezza morale* circa le virtù o circa il martirio, essi potranno tranquillamente votare affermativamente. A conferma di questa sua opinione, il Lambertini cita la causa di Girolamo Emiliani, per la quale, « Sacra Congregatio die 18 Aprilis 1693 dixit: *Non esse concedendam reintegrationem publici cultus, sed de eo habendam esse rationem in ulteriori examine Causae, et praecipue in discussione Dubii super Virtutibus*; cum de Virtutibus actum est, quaestio insurrexit a Congregatione *Antepreparatoria* habita [...] die 20 Septembris 1718 inter Consultores super sensu praedicti Rescripti, utrum videlicet in eo demandatum esset, quod in Causa praedicta procederetur per probationes subsidiarias, an id potius relictum esset arbitrio, et prudentiae Consultorum. Cum autem tamquam Fidei Promotor dictae Congregationi interesset [...] cumque [...] de Rescripti intelligentia actum fuerit in Congregatione Ordinaria habita die 3 Februarii 1720, responsum fuit: *Ad mentem; et mens fuit, quod unusquisque in Causa suffragaturus posset, aut non posset, prout unicuique sua conscientia suggessisset, uti tam Cultu, quam ceteris documentis ad effectum adiuvandi defectum Testium oculatorum in Dubio Virtutum* » (*ibid.*).

cie o circa il martirio. Tuttavia, l'autore aggiunge una precisazione, valevole anche per il caso precedente, e cioè quello esposto *sub* 3:

« dummodo tamen tum in hoc tum in casu praecedenti non desint in Processu Ordinario Testes de auditu ab iis, qui viderunt, ne videlicet in hisce tanti momenti Causis rigor Juris in probationibus nimis relaxetur » (59).

Notiamo, dunque, come l'autore ammette le prove sussidiarie senza alcuna restrizione per le cause procedenti *per viam casus excepti*; per le altre cause antiche, invece, solo se contano su deposizioni di testi *de auditu a videntibus*.

15. L'autore espone immediatamente le ragioni delle predette sue opinioni (*moveor ad sic opinandum primo, quia...*). Riportiamo tali ragioni nell'ordine stesso seguito dal Lambertini, anche se non corrispondono esattamente alle quattro opinioni sopra indicate:

1° È noto che, nei tempi antichi, furono trattate alcune cause sulla sola base di testi *de auditu* per l'esercizio delle virtù (60).

2° Anche quando le virtù sono provate mediante testi *de auditu*, non si può dire in termini assoluti che le cause di canonizzazione siano decise sulla sola base di testi *de auditu*, perché al du-

(59) *Ibid.* Per la causa di Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, per la quale si sapeva che non esisteva più alcun teste *de visu*, era stata segnata la *Commissio* per l'istruzione dei processi apostolici (cfr. *supra*, n. 13). Carlo Alberto Guidoboni Cavalchini, successore del Lambertini nella carica di Promotore della Fede, obiettò al momento della discussione sulle virtù: « nullum constituendum esse momentum in *Commissione* signata, non obstante notitia defectus Testium de visu, cum ad *Signaturam Commissionis* nihil aliud requiratur, quam fama Virtutum et Miraculorum una cum instantiis authenticarum Personarum, et exclusionem cujuscumque insuperabilis *obstativi*, quod directe sit destructivum Virtutum ». Con prudenza giuridica e non senza una punta d'ironia, il nostro autore commenta: « At pace tanti Viri responsio haec non evincit *assumptum*: si enim *Signatura Commissionis* viam aperit ulteriori inquisitioni auctoritate Apostolica faciendae, insuperabile *obstativum* nedum erit illud, quod obstat excellentiae, et fulgori, et ut consueto verbo utamur, *relevantiae* Virtutum, sed etiam illud quod obstat earum probationi. In quo proinde rerum themate sibi iterum vindicat locum id, quod in superioribus dictum est, scilicet aut *Commissionem* non debuisset signari, aut signatam prodesse posse Postulatoribus contententibus, satis esse in ea, et similibus Causis probationem desumptam ex Testibus de auditu ab iis, qui viderunt, una cum Historicis, et Scriptoribus contemporaneis » (LAMBERTINI, III, 3, 17).

(60) LAMBERTINI, III, 3, 15. Seguono alcuni esempi concreti.

bium circa le virtù segue quello circa i miracoli, per la prova dei quali sono sempre richiesti testi *de visu* ⁽⁶¹⁾. Questo ragionamento evidenzia una convinzione che riteniamo fondamentale nel pensiero dell'autore, come avremo occasione di apprezzare in seguito: che, cioè, le diverse fasi di una causa di canonizzazione (verifica della fama, dell'eventuale culto, delle virtù o del martirio e, infine, dei miracoli) non costituiscono compartimenti stagni e punti di passaggio per lo stadio successivo, ma tutte si completano a vicenda e confluiscono nella formazione della certezza morale necessaria per la canonizzazione, di modo che possono persino supplire all'eventuale insufficienza di una di esse: così, nel caso presente, il Lambertini asserisce che una causa conta sempre su testi *de visu* (quelli che depongono per i miracoli), anche quando tali testi mancano per la prova concreta delle virtù o del martirio.

3° Nessuna norma legale vieta la prova delle virtù o del martirio mediante testi *de auditu a videntibus*; la prassi richiede certamente testi *de visu* dopo i decreti di Urbano VIII e di Innocenzo XI, ma non è incongruente distaccarsi dalla prassi « *concurrentibus circumstantiis suam originem, et robur habentibus ab ejusdem Sacrae Congregationis responsis, et factis* » ⁽⁶²⁾.

4° La causa dei martiri di Gorcum fu decisa senza testi *de visu* ⁽⁶³⁾.

16. Abbiamo indicato sopra che saremmo tornati sulle differenze procedurali fra le cause per via di non culto e *per viam casus excepti* ⁽⁶⁴⁾. Precisiamo, tuttavia che qui ci limiteremo ad accennare alla questione unicamente nella misura necessaria per raccogliere alcune affermazioni dell'autore che riflettono il suo pensiero sul valore delle prove sussidiarie. Il Lambertini rileva come a) alcuni ritengono che risponda ad un criterio troppo lasso l'esigenza di soli due miracoli per la canonizzazione dei beatificati *aequipollenter* mediante la conferma del culto, mentre è necessario un numero doppio di miracoli nelle cause procedenti per via di non culto, e cioè due per la beatificazione ed altri due per la canonizzazione; b) altri, invece,

⁽⁶¹⁾ *Ibid.* Della necessità di testi *de visu* per i miracoli tratta l'autore nel successivo cap. 4 del Libro III.

⁽⁶²⁾ LAMBERTINI, III, 3, 15.

⁽⁶³⁾ *Ibid.* L'autore espone le circostanze della causa di questi 19 martiri (n. 16) e della causa di Giovanna Francesca Frémiot de Chantal (n. 17).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. *supra*, n. 6.

considerano eccessivamente rigida la richiesta della prova delle virtù in specie o del martirio per la canonizzazione di quelli che hanno ricevuto la conferma del culto, stante il fatto che si tratta di Servi di Dio ormai beatificati ⁽⁶⁵⁾.

Non esamineremo direttamente la questione, ma ci limiteremo a prendere nota di alcune affermazioni che, con occasione dell'analisi delle predette opinioni, riflettono il pensiero del Lambertini nei riguardi delle prove in generale nelle cause di canonizzazione e delle prove sussidiarie in particolare.

Quanto all'accusa di lassismo, merita di essere sottolineato che l'autore la controbatte, tra l'altro, con la seguente ragione:

« post approbationem casus excepti, Dei Servus dicendus est Beatificatus Beatificatione *aequipollenti*, atque adeo [...] de *praesistentia* aliorum Miraculorum ante indultam Venerationem vehementissima urget praesumptio » ⁽⁶⁶⁾.

Le parole citate confermano ancora una volta come il Lambertini intenda unitariamente tutte le fasi di una causa di canonizzazione: nel caso presente, il culto tributato ad un Servo di Dio e confermato dalla Santa Sede induce la presunzione veementissima sull'esistenza di miracoli prima della beatificazione equipollente.

Più interessanti ancora sono le considerazioni del Lambertini circa l'opinione di quelli che ritenevano incongruente l'esigenza della prova delle virtù in specie o del martirio per i beatificati *aequipollenter*. I sostenitori di quest'opinione adducevano, inoltre,

« in hisce Causis Virtutes examinari non posse, nisi dependendo a probationibus subsidiariis, hoc est, ab Historicis, et testibus de auditu, cum testes de visu in his antiquissimis Causis, qui de Virtutibus verba deponant, reperiri non possint; et ideo, quando Virtutes praedicto modo examinantur, imperceptibile esse, quod possit responderi dubio disputato ⁽⁶⁷⁾, idest, constare de Virtutibus, siquidem *constare* exposcit probationes apertissimas, atque, ut ajunt, luce meridiana clariores » ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. LAMBERTINI, I, 32, 2.

⁽⁶⁶⁾ LAMBERTINI, I, 32, 5. Cfr., tuttavia, l'aggiunta di Benedetto XIV immediatamente dopo le parole trascritte, in riferimento al decreto da lui stesso emanato il 23 aprile 1741, 6 (*infra*, n. 20).

⁽⁶⁷⁾ Nella successiva versione, l'autore corresse: « quando virtutes praedicto modo examinantur, nulla ratione responderi posse dubio disputato » (BENEDETTO XIV, I, 32, 6).

⁽⁶⁸⁾ LAMBERTINI, I, 32, 6.

A quest'obiezione, il Lambertini risponde:

« Praetermisso autem, quod videtur responderi posse *Constare* dependendo a probationibus etiam subsidiariis, quae in genere suo perfectae sint [...] vis major stat in hoc, quod proposito Dubio *An constet de Virtutibus* vel *An constet de Martyrio*, in Causis precedentibus per viam casus excepti non respondetur absolute, et simpliciter *Constare*, sed respondetur *Ita constare de Virtutibus, ut deveniri possit ad discussionem Miraculorum* [...]. Cum enim in Causa Sancti Peregrini Latiosi [...], ipse tamquam Fidei Promotor objecissem, non sufficere approbationem Virtutum expressam verbis supra relatis, Sacra Congregatio censuit, eam esse utique sufficientem, utpote congruam Causae procedenti per viam casus excepti; qui certe rescribendi modus exaggeratum periculum reprobationis approbatorum funditus avertit, quia, si proposito dubio de Virtutibus, aut Martyrio affirmanter responderi non possit, sic erit respondendum: *Non ita constare de Virtutibus, aut Martyrio, ut tuto procedi possit ad Canonizationem* » (69).

L'autore afferma, quindi, che le prove sussidiarie possono essere perfette nel loro genere, ma, soprattutto, ribadisce ancora una volta che, secondo la giurisprudenza della Congregazione dei Riti, nelle cause procedenti *per viam casus excepti* le virtù o il martirio sono sufficientemente provati qualora i votanti rispondano al *dubium*: *Ita constare, ut tuto procedi possit ad discussionem miraculorum*.

17. Il Lambertini esamina pure il valore delle *Historiae* o narrazioni storiche come mezzo di prova (70). Anche qui ci limiteremo ad esporre quegli aspetti che riguardano le prove sussidiarie. Innanzitutto, l'autore precisa che tutte le narrazioni storiche hanno un valore amminicolare più o meno grande (71), mai tuttavia quanto i testi *de visu*, neppure nel caso, assai infrequente, di una narrazione storica redatta da un teste presente e corroborata da giuramento, giacché, oltre a prestare giuramento, è necessario che « testes interrogentur, et in responsionibus satisfaciant interrogatoriis Fidei Promotoris; qua ex re nemo est qui non videat quam magnum derivetur in testium veracitatem praesidium » (72).

(69) LAMBERTINI, I, 32, 17.

(70) Il cap. VIII del Libro III ha per titolo: *De Historiis, quam scilicet probationem constituent in iudicio Beatificationis et Canonizationis*.

(71) LAMBERTINI, III, 8, 2.

(72) LAMBERTINI, III, 8, 3.

Passando poi alla fede che meritano le narrazioni storiche, il Lambertini richiede innanzitutto che gli autori siano « probi prudentesque, et ideo fide digni » (73), per distinguere poi, in ordine d'importanza decrescente ed in chiaro parallelismo con i testi, secondo la prossimità della fonte dalla quale attinge lo scrittore: 1°) « qui ea, quibus interfuerunt, quaeque geri viderunt, litteris tradiderunt »; 2°) « qui non viderunt ea quae narrant, sed ab iis acceperunt, qui viderunt »; 3°) « qui referunt ea, quae non viderunt, nec audiverunt ab iis qui viderunt, sed ab iis, quibus qui viderant, narraverunt »; 4°) « qui ex historiis conditionis et gradus modo explicati monumenta quae edunt, collegerunt » (74).

Ciò premesso, il Lambertini sostiene che, per i casi in cui siano ammesse le sole prove sussidiarie (75), sarà necessario che gli autori delle testimonianze storiche siano contemporanei ai fatti narrati:

« non modo sint probi, prudentes, et fide digni, verum etiam ut referant ea, quae vel propriis oculis viderunt, vel ab iis qui viderant, audiverunt. Si enim suppleant vicem testium de visu, infertur, debere praedictis qualitibus esse praeditos » (76).

Oppure, se non sono contemporanei, abbiano attinto la loro scienza da fonti affidabili e contemporanee:

« Dummodo tamen Historici ipsi Servorum Dei, aut Beatorum gesta enarrantes sint fide digni, qualitibus supra recensitis polleant, et scribant ea quae vel viderunt, vel audiverunt ab iis qui viderant; et idcirco contemporales sint, vel, si posteriores sint tempore, historiam suam hauserint a sinceris, antiquis, et contemporalibus monumentis » (77).

Il Lambertini precisa che, ovviamente, per la prova delle virtù o del martirio non bastano le testimonianze storiche di carattere generico, ma che esse dovranno narrare in maniera concreta la vita e le virtù oppure le circostanze del martirio del Servo di Dio (78).

In questo modo, dall'insieme delle deposizioni *de auditu* e delle testimonianze storiche, potranno essere provate le virtù o il martirio « ad effectum formalis Beatificationis in causis antiquis procedenti-

(73) LAMBERTINI, III, 8, 9.

(74) LAMBERTINI, III, 8, 8.

(75) Abbiamo riferito *supra* (n. 14) le opinioni dell'autore circa i casi in cui si debbano ammettere queste prove.

(76) LAMBERTINI, III, 8, 13.

(77) LAMBERTINI, III, 8, 20.

(78) Cfr. LAMBERTINI, III, 10, 10.

bus per viam non cultus, vel ad effectum solemnis Canonizationis in causis procedentibus per viam casus excepti »⁽⁷⁹⁾. Si noti, tuttavia, come, in corrispondenza con la sua opinione circa la necessità di testi almeno *de auditu a videntibus*⁽⁸⁰⁾, l'autore richiede anche in questo caso che i redattori dei documenti riferiscano fatti a loro noti per avervi presenziato o per averli sentiti da testi presenziali (oppure per averli attinti da fonti contemporanee).

18. In sintesi, il Lambertini:

a) sostiene che le prove sussidiarie per le virtù o il martirio devono essere accettate nelle cause procedenti *per viam casus excepti*;

b) non ritiene opportuna la concessione del permesso di procedere oltre per le cause per via di non culto che non contino su deposizioni di testi *de visu*;

c) pensa tuttavia che, se si hanno testi *de auditu a videntibus* la cui deposizione sia rafforzata da altre prove, possa essere ammessa la trattazione delle cause antiche di un Servo di Dio il cui culto sia stato soppresso (e si debba, pertanto, trattare per la via di non culto), se il Papa o la Congregazione dei Riti stabiliscono che si tenga conto di tali circostanze per lo studio delle virtù o del martirio;

d) applica il medesimo ragionamento, richiedendo ugualmente testi *de auditu a videntibus*, alle cause per via di non culto che abbiano ottenuto la *Signatura Commissionis* per l'istruzione dei processi apostolici, nonostante la mancanza di testi *de visu* nel processo ordinario;

e) ugualmente per le testimonianze storiche esige che la scienza dello scrittore sia *de visu* o, almeno, *de auditu a videntibus* (o attinta da fonti contemporanee ai fatti).

V. *Innovazioni di Benedetto XIV.*

19. Con il n. 17 si conclude il capitolo 3 del Libro III nella prima versione che abbiamo finora esaminato. Nei nn. 18-23, aggiunti per la successiva versione (*post haec jam typis edita*), l'autore, già eletto Papa, riporta alcuni atti realizzati sotto il pontificato di Clemente XII nelle cause di Giovanna Francesca Frémiot de Chantal e di Girolamo Emiliani⁽⁸¹⁾, mentre dedica i nn. 24-26 all'analisi delle decisioni

⁽⁷⁹⁾ LAMBERTINI, III, 8, 4.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. *supra*, n. 15 *in fine*.

⁽⁸¹⁾ Cfr. BENEDETTO XIV, III, 3, 18-23.

prese da se stesso dopo essere stato elevato al pontificato con il nome di Benedetto XIV ⁽⁸²⁾.

Il n. 24 inizia con le parole: *post nostram ad summum Pontificatum assumptionem...*, e riferisce in primo luogo il decreto sull'eroicità delle virtù di Francesco Caracciolo, emanato per ordine di Benedetto XIV il 23 aprile 1741, nel quale è dichiarato:

« virtutes praedictas ita probari, ut tuto deveniri possit ad ulteriora, nimirum ad discussionem miraculorum, in casu et ad effectum, etc. Sed cum ex testibus de auditu tantum, multiformiter licet adminiculatis, fuerint probatae; ut, quod virtutum probationi defuit, miraculorum eas confirmantium probatione suppleatur, ad Servi Dei Beatificationem non ante deveniendum esse censuit quam miracula omnino quatuor probentur ex testibus de visu, atque approbentur » ⁽⁸³⁾.

Dato che per l'esercizio delle virtù si contava solo su deposizioni di testi *de auditu* (*multiformiter licet adminiculatis*), esse non vengono considerate provate in senso assoluto, ma soltanto quanto basta per poter procedere oltre, vale a dire, alla discussione sui miracoli. Il ragionamento, esposto nel testo del decreto, è il seguente: ciò che manca alla prova delle virtù dovrà essere confermato e corroborato dai miracoli (*quod virtutum probationi defuit, miraculorum eas confirmantium probatione suppleatur*): come già abbiamo notato (cfr. *supra*, n. 15) l'autore considera come un tutto unitario l'insieme delle prove richieste per la beatificazione o canonizzazione, di modo che, nel caso presente, ciò che manca alla prova delle virtù in specie può essere sopperito dai miracoli operati da Dio *a conferma delle virtù medesime*.

20. Benedetto XIV non si limitò a dare una risoluzione per il caso concreto che gli si presentava, ma, nella stessa data, e cioè il 23 aprile 1741, *ut huic controversiae* (circa la sufficienza o meno delle prove sussidiarie: cfr. *supra*, n. 14) *finis imponeretur* ⁽⁸⁴⁾, emanò un decreto generale, al quale aggiunse alcune parole di commento. Nonostante la sua lunghezza, riteniamo necessario trascrivere il testo integro del decreto ⁽⁸⁵⁾. Tra parentesi quadre abbiamo aggiunto le indicazioni del contenuto dei paragrafi secondo le postille marginali al testo

⁽⁸²⁾ Cfr. BENEDETTO XIV, III, 3, 24-26.

⁽⁸³⁾ BENEDETTO XIV, III, 3, 25.

⁽⁸⁴⁾ BENEDETTO XIV, III, 3, 24.

⁽⁸⁵⁾ Trascriviamo il testo pubblicato su BENEDETTO XIV, III, 3, 25, senza tener conto qui delle leggerissime varianti che si riscontrano in altri luoghi di pubblicazione, per es. in P. GASPARRI - J. SERÉDI, *CIC Fontes*, VII, n. 5779, pp. 1032-1034.

del medesimo decreto pubblicato pure nel tomo VI dell'opera di Benedetto XIV ⁽⁸⁶⁾; inoltre, nelle note in calce riportiamo i commenti dell'autore ⁽⁸⁷⁾. Il decreto recita:

[1. *Occasio hujus Generalis Decreti*]. Cum in Congregatione generali habita coram SS. D. N. Benedicto Papa XIV die vigesima prima Martii proxime praeteriti, occasione agendi de virtutibus Ven. Servi Dei Francisci Caraccioli Congregationis Clericorum Regularium Minorum Fundatoris, earumque sufficienti probatione generatim etiam quaesitum atque acriter disputatum fuerit, possent ne unquam aut deberent haberi satis probatae ad effectum, de quo agitur, virtutes aliqujus sine ullis testibus de visu; Sanctitas sua, perlectis Consultorum, et auditis Reverendiss. Cardinalium tunc suffragiis, reque postea secum aliis etiam mature perpensa et pertractata, ad ambages quascumque certa et clara lege desuper tollendas, ita censuit distinguendum.

[2. *In causis Beatorum procedentibus per viam Cultus immemorabilis admittitur probatio subsidiaria virtutum, aut Martyrii ex testibus de auditu, aliisque adminiculis*]. Ut in causis Beatorum procedentibus per viam cultus sive a Sede apostolica indulti, sive per tempus immemorabile delati, non recedatur ab antiqua praxi admittendi virtutum aut martyrii probationem, quam vocant subsidiariam, conflata ex testibus quidem tantum de auditu quandoque a videntibus, quandoque non, sed variis tamen roboratam adminiculis, ad faciendam viro prudenti ac de re gravi iudicaturum auctoritatem et fidem idoneis, ad quae rite colligenda et seligenda sunt a majoribus nostris litterae et processus compulsoriales ordinati: cum aequum sit, et antiquitatis et cultus haberi rationem; neque negari possit, quin magnum sanctitatis argumentum sit, quod quis colatur propter sanctitatem ⁽⁸⁸⁾. Tametsi etiam in Beatis, et antiquis, ubi testes de visu habeantur vel haberi possint, ex his, et non ex solis testibus de auditu, eorum virtutes aut martyrium (quem ad modum et in variis hujusmodi causis factum est) probari debent.

[3. *Ejusmodi probatio admittitur etiam in causis Servorum Dei procedentibus per viam non Cultus, remoto tamen dolo malo, et culpabili*

⁽⁸⁶⁾ Cfr. BENEDETTO XIV, VI, 1, pp. 8-9.

⁽⁸⁷⁾ I commenti si trovano in BENEDETTO XIV, III, 3, 24. Circa il valore e l'autorità dei medesimi, rinviamo al n. 2 del presente studio.

⁽⁸⁸⁾ « In quo [decreto] primo confirmavimus praxim admittendi probationes subsidiarias per testes de auditu, in genere tamen suo perfectas super dubio virtutum aut martyrii, cum agitur de causis procedentibus per viam cultus immemorabilis, aut casus excepti » (BENEDETTO XIV, III, 3, 24).

dilatione]. Ex quadam etiam aequitate, ne interdum scilicet contingat, causas, Dei atque hominum iudicio ceteroquin promoveri dignas, ex solo testium de visu quandoque non culpabili defectu, jacere omnino et perpetuo derelictas; praesertim cum, neque raro, claris de caelo signis et prodigiis auditur Deus huiusmodi defectu non attento, amicum suum, ut superius ascendat, invitare: possit eadem subsidaria probatio admitti et in causis simplicium Dei Servorum per viam non cultus procedentibus: quando tamen non constiterit, primos auctoritate ordinaria processus fuisse dolo malo aut culpabili negligentia tamdiu dilatos, donec testes de visu nulli superessent ⁽⁸⁹⁾, et quando etiam comperto ejusmodi testium defectu, sacrae tamen Congregationis consilio signata causae fuerit Commissio, et litterae remissoriales ad processus auctoritate apostolica faciendos expeditae, nulla cum spe testium de visu in ipsis audiendorum.

[4. *Formula suffragii ferendi in hisce Causis*]. Atque in his causis suffragium laturo ubi ex dicta probatione subsidaria, omnibus simul rite et recte pensatis, talis ac tanta (ipsorum iudicio) exsurgat veri martyrii, aut virtutum heroicarum moralis (ut ajunt) certitudo, qua non impossibile quidem, sed imprudens (ipsorum pariter sententia) reddat iudicium de opposito; ne qua ex diversitate respondendi oriatur deinde sententiarum ambiguitas, hac ferme formula respondeant seu rescribant: virtutes in gradu heroico, aut martyrium ita probari, ut tuto procedi possit ad ulteriora, nimirum ad discussionem miraculorum, in casu et ad effectum, de quo agitur.

[5. *In eisdem Causis admittenda tantum Miracula probata per Testes de visu; adeoque rejicienda ea omnia quae per Testes de auditu sunt probata*]. Simul vero, ne juris rigor in his causis adhiberi nedum solitus, sed et necessarius, ullo pacto relaxetur; sed quod ex humano testimonio deerit, divino compensetur: miracula primum quidem quaecumque in causa sive Beatorum ad Canonizationem, sive Servorum Dei ad Beatificationem, nonnisi ex testibus de visu quoad substantiam approbentur; nulla ratione habita illorum, quae in processu ex solis testibus de auditu deposita, et quantiscumque documentis confirmata perlegantur: cum nova alia subinde miracula, testibus de visu

⁽⁸⁹⁾ « Secundo, statuimus, hoc ipsum genus probationis subsidiariae admitti posse in causis procedentibus per viam non cultus in dubio virtutum et martyrii, si sine culpa Postulatorum testes de visu haberi non potuerunt, et si ex omnibus probationibus subsidiariis simul junctis moralis consurgat certitudo virtutum aut martyrii » (*ibid.*).

plene comprobata, possint quotidie, si Deus voluerit, supervenire ⁽⁹⁰⁾.

[6. *In Causis Beatorum per viam Cultus immemorabilis procedentibus, probatis Virtutibus, aut Martyrio per Testes de auditu adminiculatos, requiruntur pro Canonizatione quatuor Miracula per testes de visu probata*]. Deinde vero cum in causis Beatorum per viam cultus immemorabilis, aut indulti procedentibus, de stylo praesenti sit, ut approbato jam ex testibus de auditu (ut supra dictum est) adminiculatis martyrio aut virtutibus in gradu heroico, ex duobus deinde miraculis ad solemnem eorum Canonizationem deveniatur; in posterum non duo, ut hactenus, sed quatuor ad eorum Canonizationem probari debeant miracula, et quidem (ut dictum est) ex testibus de visu ⁽⁹¹⁾.

[7. *In Causis vero Servorum Dei procedentibus per viam non Cultus, probatis Virtutibus, aut Martyrio per Testes de visu, duo pro Beatificatione requiruntur Miracula; sed si Testes sint de auditu, quatuor pro Beatificatione, et duo pro Canonizatione Miracula sunt approbanda*]. In causis autem Servorum Dei procedentibus per viam non cultus servetur quidem qui jampridem invaluit mos, ut probatis ex testibus de visu virtutibus, et duobus deinde miraculis ad Beatificationem procedatur. At ubi virtutes aut martyrium ex testibus de auditu (ut supra) fuerint probatae, non duo, ut hactenus, sed quatuor omnino ad Beatificationem, ac deinde duo alia post illam facta, ut moris est, ad eorum Canonizationem ex testibus pariter de visu debeant approbari ⁽⁹²⁾. Atque ita servandum Sanctitas sua censuit decrevit et mandavit hac die 23 Aprilis 1741.

Fr. Jo. Ant. Card. Guadagni Pro-Praef.

⁽⁹⁰⁾ « [Statuimus in decreto] miracula semper, et in quacumque causa debere probari per testes de visu » (*ibid.*).

⁽⁹¹⁾ « [Statuimus] tertio, in causis procedentibus per viam cultus immemorabilis, aut indulti apostolici, duo miracula (ut antea) non sufficere, probatis virtutibus vel martyrio, pro impetranda Canonizatione, sed quatuor esse necessaria » (*ibid.*). In un'altra aggiunta, l'autore spiega che la richiesta di quattro miracoli è dovuta al fatto « quod in causis procedentibus per viam casus excepti virtutes, et martyrium probentur per testes de auditu, et probationes subsidiarias » (BENEDETTO XIV, I, 32, 5).

⁽⁹²⁾ « [Statuimus] quarto, in causis procedentibus per viam non cultus, et in quibus virtutes aut martyrium fuerunt probata per probationes directas et per testes de visu, duo miracula (ut antea), sufficere pro Beatificatione, et duo alia quae supervenerint, pro Canonizatione; quinto, in iisdem causis procedentibus per viam non cultus, si virtutes aut martyrium probata sint per testes de auditu et probationes subsidiarias, non sufficere duo miracula pro Beatificatione, sed quatuor esse omnino necessaria, et praeter haec, alia duo quae post indultam Beatificationem supervenerint, pro impetranda Canonizatione » (BENEDETTO XIV, III, 3, 24).

Loco + Sigilli.

Th. Patriarcha Hierosolymitanus
S.R.C. Secretarius

L'autore aggiunge che, il 21 settembre 1742, alcuni giorni prima di quelli in cui redigeva le aggiunte che ora commentiamo, egli aveva emanato il decreto circa il martirio nella causa di Ignazio de Azevedo e compagni, « causa inquam procedente per viam non cultus, in qua solae aderant subsidiariae probationes, iisdemque recognitis in genere suo perfectis, aliisque ponderatis circumstantiis »⁽⁹³⁾.

21. Quanto al contenuto normativo del decreto del 23 aprile 1741, notiamo innanzitutto che esso non riporta più l'opinione di un autore, ma la statuizione del Romano Pontefice mediante un decreto generale, con il quale intende porre termine ad una questione fino ad allora discussa: « possent ne unquam aut deberent haberi satis probatae ad effectum de quo agitur, virtutes⁽⁹⁴⁾ alicujus sine ullis testibus de visu » (decr. n. 1).

Per prova sussidiaria il decreto intende quella « conflata ex testibus quidem de auditu quandoque a videntibus, quandoque non, sed variis tamen roborata adminiculis, ad faciendam viro prudenti ac de re gravi iudicatur auctoritatem et fidem idoneis » (decr. n. 2), di modo che « ex dicta probatione subsidiaria, omnibus simul rite et recte pensatis, talis ac tanta (nei votanti) exsurgat veri martyrii, aut virtutum heroicarum moralis (ut ajunt) certitudo, qua non impossibile quidem, sed imprudens (ipsorum pariter sententia) reddat iudicium de opposito » (decr. n. 4).

Il decreto (n. 2) ammette tale prova sussidiaria per le cause precedenti *per viam casus excepti*, e ciò non costituisce una novità rispetto alla dottrina e alle opinioni precedenti del Lambertini⁽⁹⁵⁾; in aggiunta a ciò, « ex quadam aequitate », accetta pure la stessa prova sussidiaria (*eadem subsidiaria probatio*), senza alcuna limitazione, nelle

⁽⁹³⁾ BENEDETTO XIV, III, 3, 24; per il testo del decreto, cfr. III, 3, 26, che conclude il capitolo.

⁽⁹⁴⁾ Il motivo del decreto generale fu la discussione sorta intorno alla prova delle *virtù* di Francesco Caracciolo, ma le norme stabilite si riferiscono alla prova sia delle *virtù* che del *martirio*: cfr., per es. la formulazione del *dubium* nel n. 4 del decreto.

⁽⁹⁵⁾ Si veda *supra*, nn. 11 e 14-15 del presente studio.

cause per via di non culto (decr. n. 3) e qui riscontriamo una notevole innovazione rispetto al pensiero del Lambertini, il quale l'ammetteva solo quando si contava su deposizioni di testi *de auditu a videntibus* ⁽⁹⁶⁾.

Quando la certezza morale circa le virtù o circa il martirio sia stata raggiunta mediante prove sussidiarie, il decreto stabilisce che i votanti formuleranno così la loro risposta al *dubium*: « virtutes in gradu heroico, aut martyrium ita probari, ut tuto procedi possit ad ulteriora, nimirum ad discussionem miraculorum, in casu et ad effectum, de quo agitur » (decr. n. 4). In tal caso, per poter pervenire alla beatificazione (nelle cause per via di non culto) o alla canonizzazione (dopo la conferma del culto), sarà richiesta la prova (sempre mediante testi *de visu*) non già di due, ma di quattro miracoli (decr. nn. 6 e 7) ⁽⁹⁷⁾.

22. Dopo aver esposto le innovazioni legislative introdotte con il decreto del 23 aprile 1741, sarà bene ora che soffermiamo la nostra attenzione circa i motivi di tali disposizioni espressi nel testo stesso del decreto e, pertanto, espressione della *mens legislatoris*.

Il decreto precisa innanzitutto che l'intenzione del legislatore non è in modo alcuno introdurre un criterio più lasso per la dichiarazione della santità: si afferma, invece, che la nuova normativa è stata introdotta « ne iuris rigor in his causis adhiberi nedum solitus, sed et necessarius, ullo pacto relaxetur » (decr. n. 5). Questo principio si dimostra vero per le cause procedenti *per viam casus excepti*, giacché è innegabile che « magnum sanctitatis argumentum sit, quod quis colatur propter sanctitatem » (decr. n. 2): il culto tributato a un Servo di Dio dai fedeli con a capo i propri pastori è un'espressione evidente della *fides populi Dei*, e costituisce pertanto un argomento di gran peso in favore della santità.

Benedetto XIV applica gli stessi principi alle cause antiche *per viam non cultus* « ex quadam aequitate, ne interdum scilicet contingat, causas, Dei atque hominum iudicio ceteroquin promoveri dignas, ex solo testium de visu quandoque non culpabili defectu, jacere om-

⁽⁹⁶⁾ Cfr. *supra*, n. 14 del presente studio.

⁽⁹⁷⁾ Le vigenza delle norme stabilite nel decreto generale del 23 aprile 1741 sarà ribadita da Benedetto XIV nel decr. *Cum ex relatione* del 17 luglio 1744, § 4 (CIC *Fontes*, cit. [nota 84], I, n. 343, p. 819) e nell'ep. *Beatus Andreas* del 22 febbraio 1755, § 7 (*Ibid.*, II, n. 433, p. 443).

nino et perpetuo derelictas; praesertim cum, neque raro, claris de caelo signis et prodigiis auditur Deus huiusmodi defectu non attento, amicum suum, ut superius ascendat, invitare » (decr. n. 3): se Dio stesso mostra mediante i miracoli di volere la beatificazione o la canonizzazione, non sarebbe logico porre ostacoli. Come, dunque, si può procedere in questo caso senza venir meno al necessario *rigor iuris*? Benedetto XIV risponde con sicurezza: « quod humano testimonio deerit, divino compensetur » (decr. n. 5) ⁽⁹⁸⁾, l'insieme dell'apparato probatorio non verrà meno, perché ciò che manca alla testimonianza umana verrà sopperito dalla testimonianza divina per mezzo di un numero di miracoli doppio di quello richiesto per le altre cause; pertanto, « non duo, ut hactenus, sed quatuor omnino [miracula] ad Beatificationem, et deinde duo alia post illam facta, ut moris est, ad eorum Canonizationem ex testibus pariter de visu debeant approbari » (decr. n. 7).

Le motivazioni, dunque, fanno perno sul principio a cui abbiamo più volte accennato lungo questo studio: le diverse fasi di una causa di canonizzazione confluiscono in un tutto unitario, di modo che ognuna di esse non può essere considerata come una voce solista, ma la sufficienza dell'apparato probatorio è l'armonia risultante dalle voci di un coro: quella della *fides populi Dei* con a capo i pastori, mediante la fama di santità e l'eventuale culto tributato al Servo di Dio; quella della testimonianza umana sulle virtù o sul martirio; e quella, infine, di Dio, attraverso i miracoli realizzati per l'intercessione del suo Servo ⁽⁹⁹⁾. E ciò fino al punto che l'eventuale insuffi-

⁽⁹⁸⁾ Anche nel decreto sulle virtù di Francesco Caracciolo, emanato lo stesso 23 aprile 1741, si legge « quod virtutum probationi defuit, miraculorum eas confirmantium probatione suppleatur » (cfr. *supra*, n. 19).

⁽⁹⁹⁾ In riferimento alla dottrina di SAN TOMMASO D'AQUINO (II-II, q. 178, art. 2), era opinione comune fra gli autori « miracula esse facta in ordine ad declarandam, hominibusque manifestandam, tum Sanctitatem alicujus Servi Dei, tum Dei voluntatem circa illius beatificationem, et canonizationem » (A. MATTEUCCI, *o.c.* [nota 9], Tit. III, cap. VIII, n. 6, p. 235), anche per quanto riguarda la perseveranza finale: « Ideo cum [miracula] esse debent testimonia divina sanctitatis personae, a Deo per personam, quae sit sibi accepta, patrantur. Quoniam vero haec potuit a perfectione deflectere, et non in ipsa perseverare usque ad obitum inclusive, ideo asseritur [...] requiri miracula post obitum » (*Ibid.*, Tit. III, Cap. VIII, § 1, n. 12, p. 236). Brancati de Lauraea aveva scritto: « miraculi probatio est fundamentum decreti canonizationis [...] quamvis pro canonizatione sit necessarium probare virtutes in vita, et miracula post mortem, ut saepe probatum est ex Constitutionibus diversorum Pontificum. Si tamen deretur casus, quod de virtutibus alicuius non habere-

cienza delle prove umane possa essere appoggiata e rafforzata dalla testimonianza divina.

23. Abbiamo avuto occasione di analizzare l'opera dottrinale e legislativa di Benedetto XIV per quanto riguarda la possibilità di accettare prove sussidiarie per la dimostrazione delle virtù eroiche o del martirio; ma soprattutto, la stessa dottrina e la *mens legislatoris* ci hanno spinto ad addentrarci in un campo assai più vasto: quello cioè dell'intreccio fra le diverse fasi processuali che, prese nel loro insieme, concorrono alla formazione della necessaria certezza morale negli accertamenti di fatto previ all'atto pontificio della beatificazione o della canonizzazione.

Gli elementi acquisiti spianano il terreno per un'indagine circa le vicissitudini delle prove sussidiarie da Benedetto XIV ai nostri giorni, ma lasciamo questo compito per un ulteriore studio, che ci auspichiamo di poter portare a termine in futuro.

tur notitia, quia antiquus, et nullus scripsit eius gesta, tamen post mortem miracula patrentur in eius sepulchro, vel ad invocationem, aut contactum reliquiarum illius, haec sufficerent ad canonizandum » (L. BRANCATI DE LAURAEA, *Commentaria in Tertium Librum Sententiarum Mag. Fr. Ioannis Duns Scoti*, Tomo IV, Romae 1676, Disp. XX, art. 25, § 4, n. 1119, p. 639). Si veda anche F. CONTELORE, *o.c.* (nota 27), Cap. XIX, n. 2, p. 221; C.F. MATTA, *o.c.* (nota 8), Parte IV, cap. 7, pp. 352-358; LAMBERTINI, IV-I, 5; ecc. In proposito, GIOVANNI PAOLO II si è espresso nei seguenti termini: « Lorsqu'ils [les miracles] sont constatés dans des conditions rigoureuses, puis reconnus officiellement par l'autorité ecclésiastique, de tels faits sont comme un sceau divin qui confirme la sainteté d'un serviteur de Dieu dont l'intercession a été invoquée, un signe de Dieu qui suscite et légitime le culte qu'on lui rend et donne une caution à l'enseignement que comportent sa vie, son témoignage et son action. Pour les causes des saints, les miracles ont une signification très forte: ils font, en quelque sorte, entendre la "voix de Dieu" dans le discernement de l'Eglise en vue de la béatification ou de la canonisation d'un serviteur de Dieu. Ils éclairent et confirment le jugement qui engage l'autorité de Pierre et de l'Eglise » (GIOVANNI PAOLO II, discorso del 19 novembre 1988 ai partecipanti al colloquio con la consulta medica di Lourdes promosso dalla Congregazione delle Cause dei Santi: *Insegnamenti*, XI,4 [1988], p. 1586; anche *L'Osservatore Romano*, 20-XI-88, p. 7).